

PRIME RIFLESSIONI SULLA LEGGE 20 GENNAIO 2016, N. 12 E DINTORNI: TESSERAMENTO, VINCOLO E CITTADINANZA SPORTIVA (CON UNO SGUARDO PARTICOLARE AL NUOTO)

di *Stefano Bastianon* *

Sommario: 1. Premessa. – 2. La distinzione tra sport professionistico e sport dilettantistico: un'anomalia tipicamente italiana. – 3. Le ricadute della dicotomia professionismo/dilettantismo sugli istituti del tesseramento e del vincolo sportivo. – 4. La legge 20 gennaio 2016, n. 12 sul tesseramento dei minori stranieri. – 5. E dopo il tesseramento cosa succede? Dal tesseramento alla effettiva partecipazione dell'atleta all'attività sportiva. – 6. Qualche considerazione di sintesi.

1. Premessa

In data 1° febbraio 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la legge 20 gennaio 2016, n. 12 recante disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alla federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva.

Da un punto di vista generale qualsiasi iniziativa finalizzata ad utilizzare il fenomeno sportivo quale strumento di integrazione sociale non solo deve essere salutata con genuino entusiasmo, ma si presenta, altresì, in linea con la funzione sociale dello sport da tempo riconosciuta a livello europeo. Giova, al riguardo, ricordare che nel Libro bianco sullo sport del 2006 la Commissione aveva osservato che «lo sport è un fenomeno sociale ed economico d'importanza crescente che contribuisce in modo significativo agli obiettivi strategici di solidarietà e prosperità perseguiti dall'Unione europea. L'ideale olimpico dello sviluppo dello sport per promuovere la pace e la comprensione fra le nazioni e le culture e l'istruzione dei giovani è nato in Europa ed è stato promosso dal Comitato olimpico internazionale e dai comitati olimpici europei. Lo sport ha una forte attrattiva per i cittadini europei, la maggioranza dei quali pratica con regolarità un'attività sportiva. Esso è anche fonte di valori importanti come lo spirito di gruppo, la solidarietà, la tolleranza e la correttezza e contribuisce così allo sviluppo e alla realizzazione personali. Lo sport inoltre promuove il contributo attivo dei cittadini dell'UE alla società, aiutando in tal modo a rafforzare la cittadinanza attiva. La

* Professore associato di Diritto dell'Unione europea nell'Università di Bergamo.

Commissione riconosce il ruolo essenziale dello sport nella società europea, particolarmente in questa fase in cui deve avvicinarsi maggiormente ai cittadini e affrontare i problemi che li interessano da vicino»¹. Inoltre, sempre nel Libro bianco è stato sottolineato che «lo sport è una sfera dell'attività umana che interessa in modo particolare i cittadini dell'Unione europea e ha un potenziale enorme di riunire e raggiungere tutti, indipendentemente dall'età o dall'origine sociale. Secondo un sondaggio Eurobarometro del novembre 2004, il 60% circa dei cittadini europei partecipa in modo regolare ad attività sportive, in modo autonomo o inquadrato in una delle 700 000 società sportive esistenti, le quali a propria volta fanno capo a tutta una serie di associazioni e federazioni. La maggior parte delle attività sportive si svolge in strutture amatoriali. Lo sport professionistico ha un'importanza crescente e contribuisce anch'esso al ruolo sociale dello sport. Oltre a migliorare la salute dei cittadini europei, lo sport ha una dimensione educativa e svolge un ruolo sociale, culturale e ricreativo, e il suo ruolo sociale può anche rafforzare le relazioni esterne dell'Unione»².

Senonché, è sufficiente leggere l'unico articolo che compone la novella legislativa per rendersi conto, da un lato, che la legge n. 12/2016 nulla ha a che vedere né con la cittadinanza sportiva, né con lo *ius soli* sportivo (ancorché tali concetti siano stati utilizzati impropriamente per caratterizzare la legge in parola con toni trionfalistici³) e, dall'altro lato, che l'effettiva portata in termini pratici delle nuove disposizioni in relazione allo specifico tema del tesseramento degli atleti stranieri minorenni si presenta tutta da verificare, legittimando qualche perplessità.

Ciò detto, se è vero che il poco è proverbialmente meglio del niente e che ogni viaggio comincia con un passo, è altrettanto vero, però, che in quel vasto e complicato *puzzle* rappresentato dalla disciplina del tesseramento degli atleti (soprattutto se minori e non professionisti – altro tema, quello del c.d. professionismo sportivo, che necessiterebbe di un'autonoma trattazione e di un serio e definitivo intervento legislativo e che invece continua ad essere ignorato) l'apporto del tassello costituito dalla legge in esame appare molto simile a quello di una tessera azzurra all'interno di un *puzzle* da diecimila pezzi, di cui novemila relativi ad un cielo azzurro e senza nuvole.

Fuor di metafora: anche a voler considerare la legge n. 12/2016 un passo nella giusta direzione, occorre: a) interrogarsi su quale sia il cammino che si intende seguire e, soprattutto, la meta ultima avuta di mira (ammesso che ve ne sia una); b) rimboccarsi le maniche e sforzarsi di compiere ulteriori, e auspicabilmente più decisivi, passi in avanti⁴.

¹ Commissione Europea, *Libro bianco sullo sport*, Bruxelles, 11 luglio 2007, COM(2007) 391 definitivo. In dottrina, v. da ultimo G. LIOTTA, *Lo sport nelle politiche comunitarie*, in G. LIOTTA, L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, 3ª ed., Milano, 2016.

² Commissione Europea, *Libro bianco sullo sport*, cit.

³ «Approvato lo «ius soli sportivo». Per gli stranieri stesse regole degli italiani» (www.redattoresociale.it); «Ius soli sportivo: la cittadinanza incontra lo sport» (www.indire.it); «Quando lo sport va oltre i confini: dallo Ius soli sportivo alle Olimpiadi di Rio» (www.liberinantes.org); «Lo Ius soli sportivo mette in fuorigioco le discriminazioni» (www.pdvi.it).

⁴ In quest'ottica, si segnala il DDL n. 2092, recante modifiche alla legge n. 91/1992 sulla cittadinanza

2. La distinzione tra sport professionistico e sport dilettantistico: un'anomalia tipicamente italiana

Prima di introdurre, seppur per sommi capi, il tema relativo agli istituti del tesseramento e del (conseguente) vincolo sportivo, non può prescindersi da un veloce riferimento alla dicotomia, tipicamente italiana, tra sport professionistici e sport dilettantistici.

Il riferimento normativo obbligato è rappresentato dalla legge del 23 marzo 1981, n. 91 (recante norme in materia di rapporto tra società e sportivi professionisti), successivamente (alla sentenza *Bosman*) modificata dalla legge 18 novembre 1996, n. 586, a mente della quale:

a) l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero;

b) si considerano sportivi professionisti gli atleti (oltre che gli allenatori, i direttori tecnici sportivi e i preparatori atletici) che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

In tale contesto è noto che il CONI, con delibera del 22 marzo 1988, n. 469, ha stabilito unicamente che deve considerarsi attività sportiva professionistica quella definita tale dalle singole federazioni sportive. Attualmente, pertanto, la qualifica di un atleta come professionista o dilettante prescinde completamente dalle modalità di svolgimento dell'attività sportiva e dipende unicamente dal fatto se quella determinata federazione di volta in volta considerata ha qualificato la disciplina da essa organizzata come professionistica o dilettantistica. Salvo errori, allo stato attuale in Italia appartengono al settore professionistico soltanto le seguenti quattro federazioni:

i) la F.I.G.C. (Federazione Italiana Gioco Calcio) per quanto riguarda i campionati di serie A, B e Lega Pro;

ii) la F.I.P. (Federazione Italiana Pallacanestro) per quanto riguarda i campionati maschili di serie A1 e A2;

attualmente in trattazione davanti alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali) del Senato. In base a tale disegno di legge, è previsto l'acquisto della cittadinanza italiana anche da parte: a) di chi è nato nel territorio italiano da genitori stranieri, di cui almeno uno titolare del diritto di soggiorno permanente o del permesso di soggiorno di lunga durata (*ius soli*); b) del minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale (*ius culturae*). Si tratta indubbiamente di una proposta legislativa finalizzata ad aggiornare la disciplina dell'acquisto della cittadinanza italiana, al fine di renderla maggiormente in linea con le trasformazioni socio-culturali del nostro Paese e che, seppur indirettamente, potrebbe generare effetti di ricaduta anche in ambito sportivo. Con un po' più di coraggio e lungimiranza, peraltro, ci si sarebbe potuti sforzare di prevedere, accanto allo *ius soli* e allo *ius culturae*, anche una previsione che, seppur con le necessarie cautele, stabilisse un collegamento più diretto tra l'esercizio dell'attività sportiva e l'acquisto della cittadinanza.

iii) la F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana) per quanto riguarda le gare su strada e su pista;

iv) la F.I.G. (Federazione Italiana Golf).

Ciò significa, in termini pratici che Federica Pellegrini e Filippo Magnini sono considerati (almeno formalmente e per il diritto italiano) atleti dilettanti, mentre Ciro Capuano, difensore della Akragas (squadra di calcio militante in Lega Pro) viene considerato (sempre per il diritto italiano) un atleta professionista. Analogamente, Alessandro Gentile, guardia della EA7 Emporio Armani Milano (squadra militante nella serie A1 maschile di basket) è considerato un atleta professionista, mentre Beatrice Barberis, ala della Geas Sesto San Giovanni (squadra militante nella serie A1 femminile di basket) è considerata un'atleta dilettante.

Si tratta, come è facile intuire, di una situazione paradossale ed anche illegittima: da un lato (quello logico), infatti, non si riesce a comprendere per quale motivo un cestista di sesso maschile che gioca nella massima serie viene considerato un atleta professionista, mentre una cestista di sesso femminile che gioca anch'essa nella massima serie deve essere considerata un'atleta dilettante: a parte l'assurdità di tale situazione, risulta evidente l'esistenza di un'intollerabile discriminazione fondata sul sesso, contraria ad una serie innumerevole di disposizioni di diritto interno, europeo ed internazionale; dall'altro lato (quello giuridico), la situazione sopra descritta comporta che atleti che hanno fatto dell'attività sportiva la propria attività lavorativa e che da essa ritraggono compensi talvolta anche molto rilevanti, continuano ad essere considerati atleti dilettanti (almeno per il diritto italiano). Anche in questo caso, la contrarietà al diritto dell'Unione europea è evidente: nella sentenza *Deliège*, infatti, la Corte di giustizia ha stabilito che «la semplice circostanza che un'associazione o federazione sportiva qualifichi unilateralmente come dilettanti gli atleti che ne fanno parte non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitino attività economiche ai sensi dell'art. 2 del Trattato» e debbano, pertanto, essere considerati lavoratori per il diritto dell'Unione europea⁵. Il tutto aggravato dal fatto che l'atleta (formalmente) dilettante, che non si avvale del diritto alla libera circolazione e non può, pertanto, fare affidamento sulle disposizioni europee, continua in ambito nazionale ad essere discriminato in ragione di una qualifica meramente formale che non risponde ad alcuna logica. A distanza di venticinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 91/1981, sarebbe auspicabile un intervento legislativo che elimini tale regime discriminatorio anche sul piano strettamente interno.

⁵ Corte giust., 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96, C-191/97, *Christelle Deliège*, in *Raccolta*, pp. I-2549.

3. Le ricadute della dicotomia professionismo/dilettantismo sugli istituti del tesseramento e del vincolo sportivo

La (illegittima) dicotomia tra atleti professionisti e atleti dilettanti produce, sul piano normativo interno, ulteriori ed intollerabili disparità di trattamento che toccano direttamente la sfera, sportiva e personale, dell'atleta. Come noto, l'atleta (in questo caso non importa se professionista o dilettante) acquista tale qualifica per effetto del tesseramento, ossia l'atto attraverso il quale entra a far parte della federazione cui è affiliata la società sportiva per la quale lo stesso atleta svolge la propria attività. Con il tesseramento, infatti, l'atleta acquista il diritto di prendere parte all'attività agonistica organizzata dalla federazione di appartenenza. A mero titolo esemplificativo, si ricorda che l'art. 5, punto 2, dello Statuto della F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto) stabilisce che «gli atleti entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento»; inoltre, il successivo punto 6 del medesimo articolo prevede che «per poter svolgere attività federale gli atleti devono essere muniti della tessera della F.I.N. valida per l'anno in corso, rilasciata per lo svolgimento dell'attività in favore di una società». Per effetto del tesseramento, inoltre, l'atleta si impegna ad osservare tutte le norme statutarie e regolamentari della federazione nonché quelle degli altri organismi internazionali ai quali la federazione in questione aderisce. Prendendo ancora spunto dalla disciplina del nuoto, l'art. 6, punto 5, dello Statuto della F.I.N. stabilisce che «tutti i soggetti della Federazione, affiliati e tesserati, hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti federali, le delibere e le disposizioni dei competenti organi federali, nonché di rispettare le regole del dilettantismo emanate dal C.I.O., dalla F.I.N.A. e quelle emanate dagli altri organi internazionali a cui la F.I.N. aderisce».

Contestualmente al tesseramento e per effetto di quest'ultimo, l'atleta assume nei confronti della società sportiva di appartenenza un obbligo di esclusiva (di varia durata), in forza del quale lo stesso atleta è obbligato a prestare la propria attività sportiva a favore della società sportiva che ha provveduto a tesserarlo e a non prestare la propria attività sportiva in favore di altre società sportive: si tratta del c.d. vincolo sportivo.

L'istituto del vincolo sportivo fu introdotto in Inghilterra alla fine del XIX secolo, col dichiarato scopo di evitare che le squadre di calcio più forti potessero acquisire senza limiti i servizi dei calciatori migliori, finendo per alterare l'equilibrio competitivo delle competizioni. Col tempo tale istituto si è propalato in tutte le discipline sportive, tanto che in Italia lo troviamo presente nei regolamenti di tutte le federazioni, fatta eccezione per il settore degli sport invernali. Questa presenza massiccia si spiega in considerazione del fatto, da un lato, che la legge n. 91/1981 ha previsto la soppressione del vincolo sportivo soltanto per gli atleti professionisti, mentre, dall'altro lato, la quasi totalità delle federazioni sportive ha optato per la qualificazione delle proprie attività in termini di dilettantismo. È questa la ragione di fondo per cui oggi si parla di vincolo sportivo soltanto con riferimento agli atleti dilettanti, prospettando un ulteriore elemento di illegittimità di tale qualifica meramente formale.

L'istituto del vincolo ha principalmente l'effetto di impedire per periodi di tempo assai lunghi ad un atleta tesserato per una società sportiva di cambiare società in piena

libertà, se non con il consenso della società sportiva di appartenenza. Ancora una volta il settore del nuoto fornisce un chiaro esempio di quanto si sta illustrando. Sino al primo anno della categoria «Ragazzi» il vincolo ha durata annuale (c.d. vincolo temporaneo); successivamente, il vincolo ha durata pari a otto intere stagioni agonistiche e si rinnova automaticamente per un periodo di pari durata in assenza di manifestazione di volontà contraria da parte dell'atleta, da comunicarsi almeno nell'arco temporale che precede le ultime due stagioni agonistiche di regime del vincolo. È, inoltre, previsto che la rinuncia dell'atleta all'attività agonistica non comporta la decadenza del vincolo sportivo, ma soltanto la sua sospensione e che la società sportiva (ma non l'atleta) ha il potere di rinunciare al diritto di tesseramento di un atleta in regime di vincolo definitivo.

A conferma della rigidità del vincolo sportivo, ad esclusivo vantaggio della società sportiva, depono anche la disciplina dei trasferimenti. Se è vero che gli atleti in stato di vincolo definitivo possono chiedere il nulla-osta alla società di appartenenza per il trasferimento ad altra società affiliata, è altrettanto vero che il rilascio del nulla-osta è un atto rimesso alla discrezionalità della società sportiva e che la mancata risposta della società sportiva entro 30 giorni si considera come silenzio-rifiuto.

Anche le vie di ricorso offerte all'atleta in caso di mancato rilascio del nulla-osta sono assai limitate. Ai sensi dell'art. 16.8 del regolamento organico della F.I.N., l'atleta ha diritto di richiedere alla seconda sezione del Tribunale federale il nulla-osta nei seguenti casi:

a) atleti che risultino componenti o a capo di nucleo familiare che ha variato la propria residenza in Provincia diversa nel corso degli ultimi 12 mesi, variazione da comprovarsi mediante inoltro di certificato anagrafico di residenza;

b) atleti che nel corso degli ultimi 12 mesi, anche in assenza di variazione di residenza, risultino stabilmente trasferiti in Provincia diversa da quella di residenza per motivi di lavoro o studio, trasferimento da comprovarsi mediante inoltro di attestazione del datore di lavoro e/o certificazione di iscrizione e regolare frequenza rilasciata da Istituto di Istruzione anche Universitario;

c) società che abbiano manifestato la volontà di non proseguire l'attività in una o più discipline sportive nella quale gli atleti richiedenti abbiano svolto attività sportiva nell'ultima stagione sportiva;

d) oggettive, rilevanti e reiterate condizioni di incompatibilità ambientale, indipendenti dalla volontà dell'Atleta, che non consentano la normale prosecuzione dell'attività sportiva agonistica nella Società di appartenenza;

e) altre ragioni che l'Atleta ritiene determinino a suo favore il diritto all'ottenimento del nulla-osta rifiutato.

Si tratta chiaramente di ipotesi nelle quali il potere dell'atleta di ottenere il trasferimento si presenta più fittizio che reale. Nelle ipotesi *sub* a) e b) l'atleta ha diritto di ottenere il nulla-osta al trasferimento soltanto trascorsi dodici mesi dal trasferimento in altra provincia. Ne consegue, pertanto, che, anche in tali ipotesi, l'atleta resta, per almeno dodici mesi, vincolato alla società di appartenenza, nonostante nel frattempo ab-

bia trasferito altrove la propria residenza oppure si trovi stabilmente in un'altra provincia per ragioni di studio o lavoro. Inoltre, in tali ipotesi l'atleta potrà essere tesserato soltanto da una società sportiva con sede nella nuova provincia di residenza o di trasferimento, limitando ancora di più la libertà dell'atleta di praticare l'attività sportiva dove meglio crede. L'ipotesi *sub c)* non è altro che la logica conseguenza di una scelta della società sportiva e non dell'atleta. L'ipotesi *sub d)* comporta, a carico dell'atleta, un onere probatorio assai grave, relativo a circostanze che si verificano in casi eccezionali. Risulta evidente, infatti, che, nel caso in cui l'atleta decidesse di cambiare società sportiva per cercare nuovi stimoli o anche per semplici incomprensioni con il proprio allenatore, sarebbe estremamente difficile qualificare tali motivi come «oggettive, rilevanti e reiterate condizioni di incompatibilità ambientale, indipendenti dalla volontà dell'Atleta, che non consentano la normale prosecuzione dell'attività sportiva agonistica nella Società di appartenenza». Infine, con riferimento all'ipotesi *sub e)*, si osserva che, poiché l'atleta non gode del diritto al trasferimento, non si comprende quali possano essere le «altre ragioni» che potrebbero attribuire all'atleta il «diritto» al trasferimento.

4. La legge 20 gennaio 2016, n. 12 sul tesseramento dei minori stranieri

Da più parti annunciata come la legge sulla cittadinanza sportiva o sullo *ius soli sportivo*, la legge n. 12/2016 in realtà si limita ad introdurre «disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive (e nelle associazioni sportive⁶) appartenenti alla federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva». Si tratta di una legge composta da un solo articolo, suddiviso in due commi:

a) in base al comma 1, i minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani;

b) in base al comma 2, il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

Risulta evidente anche ad una semplice lettura delle disposizioni sopra ricordate che la legge n. 12/2016 non ha affatto introdotto nel nostro ordinamento giuridico né la cittadinanza sportiva, né lo *ius soli sportivo*. Il cittadino straniero, ancorché nato in

⁶ Così si esprime il CONI (15 febbraio 2016) evidenziando che secondo un'interpretazione sistematica e teleologica la disposizione in esame deve intendersi riferita sia alle società sportive sia alle associazioni sportive. Cfr. fibs.it.

Italia, non acquista la cittadinanza italiana soltanto perché svolge un'attività sportiva all'interno di una società affiliata ad una federazione sportiva italiana. Più semplicemente (e semplicisticamente) si stabilisce il principio per cui i minorenni non italiani, ma regolarmente residenti in Italia almeno dal compimento del decimo anno di età, devono essere tesserati presso le società sportive secondo le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. In base a tale disposizione, pertanto, ciò che rileva è che il minore straniero sia regolarmente residente in Italia (dal compimento del decimo anno di età), non anche che sia nato in Italia (da qui l'erroneità di ogni riferimento al termine *ius soli*); inoltre, il minore straniero continua a rimanere un cittadino straniero (da qui l'erroneità di ogni riferimento al termine cittadinanza) e, quindi, non potrà mai essere tesserato come (se fosse un) cittadino italiano, ma potrà esclusivamente pretendere che il proprio tesseramento avvenga sulla base delle stesse procedure burocratico-amministrative previste per i cittadini italiani⁷.

Tale necessaria *actio finum regundorum* porta con sé un palese e rilevante ridimensionamento della portata della novella legislativa, segnandone anche i relativi limiti.

Ciò detto, è innegabile che in Italia, soprattutto con riferimento al gioco del calcio, si sono registrati diversi episodi di mancato tesseramento di minori stranieri per ragioni tutt'altro che condivisibili. Emblematiche, a tale riguardo, si presentano le pronunce del Tribunale di Lodi del 13 maggio 2010 e del Tribunale di Palermo del 18 dicembre 2015.

Nel caso deciso dal Tribunale di Lodi nel 2010 è stata accertata la natura discriminatoria della condotta della F.I.G.C. consistente nel subordinare il tesseramento di atleti extracomunitari di età superiore a sedici anni al possesso non già di un semplice regolare permesso di soggiorno, bensì di un regolare permesso di soggiorno valido sino al termine della stagione sportiva in corso. Il Tribunale di Lodi, dopo aver correttamente evidenziato che nel caso di specie «la differenza di trattamento tra cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari (in danno solo di questi ultimi) non si fonda[va] sulla regolarità del soggiorno in Italia, bensì su un requisito temporale (validità del permesso di soggiorno fino al termine del campionato) privo di qualunque logica giustificazione apprezzabile», ha sottolineato che tale restrizione non tutelava alcun interesse né pubblico, né della F.I.G.C., né delle società sportive e che nessun altro interesse rischiava di essere pregiudicato dal tesseramento di un giocatore regolarmente soggiornante in Italia, ancorché in forza di un permesso di soggiorno non valido sino al termine del campionato⁸.

Più articolato, per contro, si presenta il provvedimento del Tribunale di Palermo al quale era stata denunciata la portata discriminatoria del provvedimento con il quale la F.I.G.C. si era rifiutata di tesserare un minore extracomunitario in attesa del comple-

⁷ V. ZAMBRANO, P. MATERA, F.M. SBARBARO, *SPORT E INTEGRAZIONE*, con particolare riferimento alla partecipazione alle attività sportive agonistiche da parte del non cittadino residente sul territorio nazionale, in www.fratellidisport.it.

⁸ Trib. Lodi, 13 maggio 2010, consultabile su www.asgi.it/wp-content/uploads/public/tribunale_lodi_ordinanza898_2010_13052010.pdf.

tamento della procedura di controllo della F.I.F.A. prevista dagli artt. 19 e 19-*bis* del regolamento F.I.F.A. sullo status e sui trasferimenti dei giocatori⁹. Nel caso di specie, il Tribunale di Palermo ha sottolineato che «non può dirsi discriminatorio *ex se* il comportamento della F.I.G.C. nella misura in cui la stessa si è limitata a seguire la procedura di tesseramento del minore extracomunitario dettata dal combinato disposto degli artt. 19 e 19-*bis* del regolamento F.I.F.A., cui si conforma anche il regolamento F.I.G.C. Tale procedura è ispirata alla finalità di contrastare il fenomeno del *trafficking* internazionale di calciatori di minore età, in quanto succede talvolta che tali minori, una volta compiuta la maggiore età, qualora non riescano ad inserirsi nella carriera calcistica professionistica, vengano abbandonati dalle società». Per contro – prosegue il Tribunale – «ciò che appare discriminatorio per motivi legati alla provenienza geografica non è tanto il fatto che il primo tesseramento dei minori extracomunitari debba essere sottoposto al controllo di un organo esterno – ciò che, pur configurando un adempimento ulteriore rispetto alla semplice allegazione della documentazione richiesta ai fini del tesseramento di un minore comunitario, risulta giustificato alla luce della *ratio* ad esso sotteso (la necessità di tutelare i giovani extracomunitari da manovre speculative volte al loro sfruttamento) – quanto il fatto che non siano previsti rimedi (quale, ad esempio, un tesseramento provvisorio) contro il plausibile aggravio dei tempi della procedura che il detto adempimento del controllo esterno comporta nei casi in cui siano documentate condizioni di garanzia e di protezione dei minori sul territorio nazionale».

Un'altra ipotesi, infine, nella quale il minore straniero è sovente oggetto di condotte discriminatorie è quella relativa al mancato tesseramento dei minori stranieri non accompagnati, ma destinatari di un provvedimento di affidamento o tutela¹⁰. È noto, infatti, che, in base alla disciplina FIFA, la regola generale stabilisce il divieto di trasferimento internazionale e di primo tesseramento di giocatori di età inferiore a 18 anni. Rispetto a tale regola generale, sono previste soltanto quattro eccezioni nei seguenti casi:

a) i genitori del calciatore si trasferiscono nello Stato del club acquirente per motivi non calcistici;

b) il trasferimento avviene all'interno dell'Unione europea e riguarda giocatori di età compresa tra 16 e 18 anni. In tal caso, tuttavia, il club acquirente è obbligato:

i) a fornire al giocatore un'adeguata preparazione calcistica in linea con i più elevati standard nazionali;

ii) a garantire al giocatore un'educazione scolastica o professionale che consenta al giocatore di perseguire una carriera al di fuori del mondo del calcio nel caso in cui dovesse per qualsiasi motivo cessare di giocare;

⁹ Trib. Palermo, 28 dicembre 2015, consultabile su <http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/01/Tribunale-di-Palermo-I-sez.-civile-28.12.2015-est.-Ruvolo-XXX-c.-FIGC.pdf>.

¹⁰ G. NAPOLITANO, *La condizione giuridica degli stranieri extracomunitari nell'ordinamento sportivo: divieto di discriminazione e funzione di programmazione del CONI*, in *Foro it.*, 2001.

- iii) a garantire al giocatore la migliore assistenza (alloggio, tutors, ecc.);
- iv) a fornire alla federazione di appartenenza del club acquirente le prove che tali obblighi sono effettivamente rispettati;
- c) il giocatore vive entro il raggio di 50 chilometri dal confine nazionale ed il club per cui il giocatore intende giocare si trova entro il raggio di 50 chilometri da tale confine. In tal caso, la distanza massima tra il domicilio del giocatore e la sede del club non può essere superiore a 100 chilometri e il giocatore deve comunque continuare a vivere a casa sua con il consenso delle due federazioni;
- d) il giocatore è residente da almeno cinque anni nel territorio dove chiede di essere tesserato.

Sul presupposto della natura tassativa delle eccezioni previste a livello FIFA, nel 2014 la F.I.G.C. aveva comunicato ufficialmente il divieto per le società dilettantistiche di tesserare minori stranieri sottoposti a tutela o affidamento in quanto la relativa fattispecie non era contemplata dalla regolamentazione della F.I.F.A.

Si trattava chiaramente di fattispecie tanto inaccettabili quanto discriminatorie e mortificanti per i minori, oltreché lesive dei loro diritti. Tuttavia, nel caso deciso dal Tribunale di Lodi, il semplice buon senso avrebbe consentito di eliminare in radice il problema denunciato, anche in modo più proporzionato. Se il minore straniero che chiede il tesseramento è in regola con il permesso di soggiorno, la durata di quest'ultimo non deve assumere alcuna rilevanza; tanto più se si considera che il minore di età, proprio in quanto tale, non può mai essere espulso dall'Italia (anche se entrato illegalmente in Italia o nato in Italia da genitori privi del permesso soggiorno) e gode sempre, pertanto, di un permesso di soggiorno per minore età. Analogamente, il problema dei minori stranieri non accompagnati, ma destinatari di un provvedimento di tutela o affidamento, può essere affrontato e risolto attraverso una lettura teleologicamente orientata della normativa FIFA. I limiti imposti dalla FIFA ai trasferimenti e ai primi tesseramenti di minori stranieri sono finalizzati a cercare di arginare il fenomeno del traffico illecito di giovani calciatori, a tutela di questi ultimi. In tale contesto, se è vero che gli artt. 19 e 19-*bis* del regolamento FIFA non fanno alcun riferimento ai minori non accompagnati, ma oggetto di tutela o affidamento, è altrettanto vero che nei casi in cui risulta che il minore è oggetto di adeguata ed effettiva assistenza e protezione materiale e giuridica, come in caso di affidamento o tutela, allora viene meno la stessa *ratio* sottesa alle limitazioni previste dalla FIFA, consentendone un'applicazione analogica anche in relazione a casi non espressamente disciplinati¹¹. Non è un caso, d'altra parte, che nel 2011 e 2015 casi di questo genere sono stati risolti senza passare per le vie giudiziarie¹².

Per contro, l'applicazione delle nuove disposizioni di cui alla legge n. 12/2016 alle fattispecie sopra descritte impone qualche riflessione supplementare. Infatti, l'equipa-

¹¹ L. SANTORO, *Il tesseramento minorile*, in *Sport, Benessere, Diritto e Società, Rivista della Facoltà di Scienze Motorie della Università di Palermo*, 2008.

¹² <http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/480325/Calcio-minore-straniero-in-affidamento-ottiene-il-tesseramento-alla-Figc>.

razione dei minori stranieri (regolarmente residenti) ai cittadini italiani, seppur limitatamente alle procedure applicabili per il tesseramento comporta, *ipso iure* (perlomeno per il calcio), l'inapplicabilità della disciplina FIFA e l'irrelevanza delle finalità dalla stessa perseguite. Sennonché, considerato che il traffico di giovani calciatori stranieri è un dato reale e un fatto gravissimo, l'idea di aver voluto spazzare via il controllo esterno della FIFA sempre e comunque giustifica qualche perplessità, se non altro perché l'impressione è che, oltre ad aver gettato via l'acqua sporca del bagno, sia stato buttato via anche il proverbiale bambino. E ciò appare tanto più grave se si considera che era stato proprio il Tribunale di Palermo a sottolineare l'importanza e la legittimità di un meccanismo che sottopone il primo tesseramento di un minore straniero al controllo di un organo esterno.

Al netto di quanto sin qui osservato, un altro aspetto critico appare il requisito della regolare residenza in Italia del minore straniero quale presupposto per beneficiare delle procedure di tesseramento previste per i cittadini italiani. Il comma 1 dell'art. 1 della legge n. 12/2016, infatti, ha come destinatari i minori stranieri «regolarmente residenti in Italia almeno dal compimento del decimo anno di età». Sennonché, il principale problema interpretativo sollevato dalla norma in esame riguarda proprio la nozione di minore «regolarmente residente in Italia»¹³. Da un punto di vista letterale l'espressione «regolarmente residente» sembra indicare il fatto che il minore in questione sia regolarmente iscritto all'anagrafe di un Comune italiano. Come noto, tuttavia, l'iscrizione all'anagrafe presuppone l'esistenza di un regolare permesso di soggiorno (mentre non è vero il contrario); ne consegue, pertanto, che, secondo un'interpretazione restrittiva soltanto il minore straniero figlio di genitori regolarmente soggiornanti in Italia potrà essere considerato regolarmente residente in Italia e beneficiare in tal modo dei vantaggi previsti dalla legge n. 12/2016. È facile obiettare, tuttavia, che in tal modo si finisce per escludere dalla portata soggettiva della legge n. 12/2016 sia i minori stranieri, anche nati e cresciuti sempre in Italia, ma figli di genitori privi di un regolare permesso di soggiorno, sia i minori stranieri non accompagnati ed oggetto di tutela o affidamento. D'altra parte, se si volesse estendere anche a questi ultimi i benefici della legge n. 12/2016, resterebbe da risolvere la questione se per minori non accompagnati oggetto di tutela o affidamento devono considerarsi soltanto quei minori rispetto ai quali è stato adottato un provvedimento di tutela o affidamento ai sensi della legge n. 184/1983, oppure anche i minori oggetto di tutela o affidamento di fatto (ad esempio, perché affidati ad un parente entro il quarto grado). Si tratta di una questione assai delicata rispetto alla quale si riscontrano, anche al di fuori del contesto sportivo, posizioni differenti.

Secondo un'interpretazione estensiva, per contro, il minore straniero regolarmente residente in Italia sarebbe qualsiasi minore straniero presente in Italia, posto che il mi-

¹³ A mero titolo informativo, si evidenzia che il DDL n. 2092 relativo alle modifiche alla legge n. 91/1992 in materia di cittadinanza, considera «legalmente residente nel territorio dello Stato [italiano] chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica».

nore straniero non può mai essere espulso dal nostro paese e gode, in quanto minore, di un permesso di soggiorno per minore età. Tale interpretazione, peraltro, sembra privare di ogni rilevanza la locuzione «regolarmente residenti in Italia», giacché comporta che qualsiasi minore straniero, anche irregolare, che risulti presente sul territorio italiano a partire dal compimento del decimo anno di età potrebbe beneficiare delle nuove disposizioni in materia di tesseramento. Se così fosse, non si può escludere il rischio che la norma in questione finisca per incentivare fenomeni di immigrazione clandestina e/o irregolare di giovani atleti.

Un ulteriore profilo di incertezza sembra emergere anche in relazione alla valutazione del requisito relativo al dato temporale che deve essere preso in considerazione in sede di applicazione della legge n. 12/2016. Come già illustrato, l'art. 1, comma 1 si riferisce ai minori stranieri a) regolarmente residenti in Italia; b) almeno dal compimento del decimo anno di età. Ne consegue, pertanto, che la norma in questione non intende premiare soltanto i minori stranieri in considerazione della durata della loro presenza in Italia, ma indiscriminatamente tutti i minori stranieri che si trovano in Italia a far data dal compimento del decimo anno di età, anche se entrati in Italia pochi giorni prima di tale data. Seguendo, poi, l'interpretazione che ricollega la regolarità della residenza del minore alla regolarità della residenza di altre persone (genitori, parenti entro il quarto grado, tutori, ecc.), allora anche la questione relativa al momento temporale in cui tale regolarità deve essere accertata e valutata assume una portata ben più complessa. A seconda delle varie possibilità in precedenza illustrate, il requisito in questione può essere inteso come riferito:

a) al minore straniero accompagnato da almeno un genitore munito di regolare permesso di soggiorno almeno a far data dal compimento del decimo anno di età del minore (ma in tal caso non è chiaro se il minore straniero deve anche essere presente in Italia prima del compimento del decimo anno di età);

b) al minore straniero destinatario di un provvedimento di affidamento/tutela *ex lege* n. 184/1983. In tal caso, peraltro, non è chiaro cosa succede nel caso in cui il minore straniero, pur presente in Italia da prima del compimento del decimo anno, diviene oggetto di un provvedimento di tutela/affidamento soltanto in epoca successiva;

c) al minore straniero oggetto di affidamento/tutela di fatto ad un parente entro il quarto grado. In tal caso, non essendoci un provvedimento formale che attesti tale forma di tutela, il requisito temporale in questione si presenta difficilmente accertabile con la necessaria precisione.

Come è facile intuire si tratta di aspetti estremamente rilevanti da un punto di vista di applicazione pratica della legge. Appare, pertanto, censurabile il fatto che il legislatore abbia inteso definire l'ambito di applicazione soggettivo delle nuove disposizioni in modo così approssimativo e superficiale.

5. E dopo il tesseramento cosa succede? Dal tesseramento alla effettiva partecipazione dell'atleta all'attività sportiva

Per un atleta, qualunque sia la sua età, l'aspetto principale è rappresentato dalla possibilità di prendere parte attivamente alle manifestazioni sportive in vista delle quali si allena ogni giorno affrontando sacrifici e rinunce. Già nel 1995, in occasione della sentenza *Bosman*, la Corte di giustizia ha riconosciuto che la partecipazione di un atleta alle competizioni sportive costituisce l'oggetto essenziale dell'attività di un atleta¹⁴.

Ciò detto, è sufficiente avere una seppur minima conoscenza delle varie realtà sportive per rendersi conto del fatto che il tesseramento di un atleta straniero rappresenta una condizione necessaria, ma assolutamente non sufficiente, per garantire l'effettiva partecipazione dell'atleta stesso alle manifestazioni sportive. Ancora una volta il caso del nuoto fornisce lo spunto per svolgere alcune riflessioni al riguardo. Pur essendo uno sport tradizionalmente concepito come uno sport individuale, le competizioni di nuoto possono essere di due tipi:

a) manifestazioni con formula a squadra, nelle quali l'atleta rappresenta sé stesso e la propria squadra e viene premiato sia l'atleta, sia la squadra di appartenenza (in virtù dei successi ottenuti dai propri atleti). In tali manifestazioni si disputano sia gare individuali, sia gare di squadra (staffette);

b) manifestazioni individuali, nelle quali l'atleta rappresenta soltanto sé stesso e solo l'atleta viene premiato.

Per la stagione 2015-16 la ripartizione delle categorie del nuoto è definita dal seguente prospetto:

	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>
Esordienti B	10-11 anni	9-10 anni
Esordienti A	12-13 anni	11-12 anni
Ragazzi	14-15-16 anni	13-14 anni
Juniores	17-18 anni	15-16 anni
Cadetti	19-20 anni	17-18 anni
Seniores	21 anni e oltre	19 anni e oltre

In base alla normativa generale F.I.N. per la stagione 2015/2016, in tutte le manifestazioni e trofei e nei Campionati regionali fino alla categoria «Esordienti A» inclusi, la posizione degli atleti stranieri per passaporto o rappresentativa sportiva, purché residenti in Italia da almeno dodici mesi, è equiparata senza limiti e differenziazioni a quella degli atleti italiani. Per contro, con riferimento alle altre Categorie (da «Ragaz-

¹⁴Corte giust., 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Bosman*, in *Raccolta*, pp. I-5074, punto 120.

zi» ad «Assoluti»), nelle manifestazioni di Campionato a squadre (quali, ad esempio, il Campionato Italiano a squadre Ragazzi, la fase eliminatoria e la fase finale del Campionato Italiano a squadre/Coppa Caduti di Brema) non è ammessa la partecipazione di atleti stranieri per passaporto o rappresentanza sportiva. Ciò significa che nelle manifestazioni con formula a squadra, a partire dalla categoria «Ragazzi» (che comprende atleti di 13-16 anni) gli atleti stranieri (anche se cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea) non sono ammessi. Di fronte a una simile disposizione federale, è evidente che le nuove regole sul tesseramento degli atleti stranieri minori non assumono alcuna rilevanza. Immaginiamo, infatti, l'ipotesi di un minore straniero, regolarmente residente in Italia dal compimento del decimo anno di età e che, pertanto, in forza delle nuove disposizioni di cui alla legge n. 12/2016, è stato tesserato seguendo le stesse procedure previste per i cittadini italiani. Questo atleta, regolarmente tesserato, potrà allenarsi ogni giorno con i propri compagni italiani, ma non potrà partecipare alle manifestazioni con formula a squadra soltanto perché cittadino straniero. In questo caso appare di tutta evidenza sia che il vero problema non è affatto il tesseramento, ma le regole federali sulla partecipazione degli atleti stranieri, sia che le nuove disposizioni contenute nella legge n. 12/2016 si rivelano del tutto insufficienti.

Analogamente, nelle manifestazioni di Campionato Regionale gli atleti non italiani, appartenenti o meno ad uno Stato membro dell'Unione europea, se tesserati per una società affiliata, sono ammessi a partecipare alle gare individuali, a condizione che siano residenti in Italia da almeno dodici mesi al momento della scadenza delle iscrizioni e che abbiano conseguito i requisiti tecnici richiesti per l'ammissione alla manifestazione. Sulla base dei risultati conseguiti prendono parte a livello individuale alle varie fasi delle manifestazioni per cui ottengono la qualificazione. Nelle manifestazioni che prevedono semifinali e/o finali sono ammessi a queste fasi in numero massimo di due e nel caso ottengano nella fase finale un piazzamento in uno dei primi tre posti, ferma restando la premiazione dei primi tre atleti italiani e l'assegnazione del titolo regionale al primo tra questi, sono premiati con una medaglia supplementare relativa al piazzamento realmente conseguito.

Ciò significa che il minore straniero, magari cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, regolarmente tesserato in Italia (eventualmente sulla base delle stesse regole procedurali previste per i cittadini italiani, in virtù della legge n. 12/2016), non potrà mai conquistare il titolo di campione regionale e dovrà accontentarsi unicamente di ricevere una medaglia supplementare nonostante abbia sconfitto tutti i suoi avversari. Anche in questo caso, pertanto, l'anomalia di impedire ad un atleta cittadino straniero, magari nato e cresciuto in Italia, di conseguire il titolo di campione della regione in cui risiede non viene affatto scalfita dalle disposizioni di cui alla legge n. 12/2016. Le stesse regole, inoltre, si applicano ai Campionati italiani di categoria, ai Criteri di nuoto e ai Campionati italiani estivi.

Per quanto riguarda, invece, i Campionati italiani assoluti, oltre alle regole appena viste è stabilito che nelle staffette gli atleti non italiani devono essere residenti in Italia da almeno tre anni e devono aver svolto attività di vivaio non inferiore allo stesso periodo di tre anni, ovvero devono aver partecipato ai Campionati Nazionali e/o Regionali di Categoria. In nessun caso, tuttavia, il numero di atleti stranieri può essere supe-

riore al 50% degli atleti che partecipano alla prova. Anche in questo caso la ragione della limitazione quantitativa agli stranieri, ancorché cittadini dell'Unione europea, non appare del tutto chiara. Se si vuole sostenere che, trattandosi di assegnare un titolo nazionale, tutti i componenti della staffetta devono essere cittadini italiani, allora si dovrebbe escludere del tutto la presenza di atleti stranieri; se così non è, allora non si spiega perché gli stranieri possano essere al massimo due, e non anche tre. Ancora una volta si tratta di regole che non riguardano il tesseramento, ma che possono costituire ostacoli alla libertà dell'atleta di prestare la propria attività.

6. Qualche considerazione di sintesi

Nelle pagine che precedono si è cercato di illustrare le ragioni per le quali il tesseramento costituisce uno soltanto, e, forse, neppure il principale, degli ostacoli che gli atleti stranieri, soprattutto se minorenni, sono costretti ad affrontare nel nostro paese al fine di poter praticare liberamente l'attività sportiva. Il recente intervento legislativo rappresentato dalla legge n. 12/2016, per quanto lodevole, non appare adeguato ad affrontare (e risolvere) un problema assai più vasto, che non può essere riduttivamente ricondotto in via esclusiva al tema del tesseramento degli atleti stranieri minorenni. Da questo punto di vista, la novella legislativa difetta di una visione ampia ed organica del tema relativo alla pratica dello sport in Italia e, per tale motivo, le risposte che offre risultano parziali e settoriali.

Il tema del tesseramento degli atleti, invero, seppur rilevante, rientra perfettamente in quelle tematiche che a buon diritto dovrebbero appartenere in via esclusiva al potere di autoregolamentazione delle federazioni sportive. L'esempio del rugby italiano si rivela, al riguardo, particolarmente significativo. In base alla Circolare informativa deliberata in data 14 marzo 2015 dal Consiglio federale della F.I.R., si considerano di formazione italiana i giocatori di cittadinanza italiana o anche straniera che non siano provenienti da federazioni straniere e che siano stati tesserati o che abbiano svolto l'attività sportiva in Italia per almeno due stagioni sportive, nei settori propaganda e/o juniores, di società italiane. Inoltre, è prevista l'equiparazione ai giocatori di formazione italiana, esclusivamente ai fini regolamentari, anche dei giocatori stranieri stabilmente residenti in Italia, che non abbiano mai praticato il gioco del rugby in precedenza e tesserati per la prima volta in Italia senza provenire da altra federazione. A tale proposito, si precisa che la locuzione «stabilmente residente in Italia» sta ad indicare il fatto che l'atleta ha stabilito in modo duraturo in Italia i propri interessi personali/familiari e di occupazione. A completamento di quanto sopra è previsto che il tesseramento di giocatori stranieri under 14 non incontra alcun limite. Emerge da quanto esposto che nel rugby, anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 12/2016, il minore straniero stabilmente residente in Italia non solo non incontra alcun limite per quanto riguarda il tesseramento, ma viene, altresì, equiparato al minore italiano ai fini regolamentari, vale a dire per tutto quanto concerne l'effettivo esercizio dell'attività sportiva e, quindi, la partecipazione alle competizioni.

Sotto questo profilo, pertanto, la principale lacuna della legge n. 12/2016 è rappresentata proprio dal fatto di aver voluto disciplinare unicamente l'aspetto (formale) del tesseramento, senza occuparsi dell'aspetto (sostanziale) dell'effettiva partecipazione dell'atleta all'attività sportiva. Lacuna ancor più censurabile se si considera che un enorme passo in avanti avrebbe potuto essere compiuto semplicemente prevedendo l'equiparazione ai cittadini italiani degli atleti stranieri residenti in Italia almeno dal compimento del decimo anno di età per tutto quanto riguarda l'esercizio effettivo dell'attività sportiva. In tale contesto, infatti, non si comprende il senso di un intervento legislativo che, da un lato, equipara cittadini e stranieri per quanto riguarda le procedure di tesseramento mentre, dall'altro lato, non interviene sulle numerose disposizioni che ancora oggi continuano a discriminare tra cittadini e stranieri per quanto riguarda la partecipazione alle competizioni sportive.

Considerato, inoltre, che il cittadino straniero può acquisire la cittadinanza italiana soltanto al compimento della maggiore età e a condizione che risieda da almeno dieci anni in Italia, il vero tema da affrontare e risolvere è quello di consentire, anche prima del raggiungimento della maggiore età, all'atleta straniero, soprattutto se nato in Italia e da sempre residente nel nostro paese (le c.d. seconde generazioni), di poter vestire la maglia della nazionale e di poter conquistare il titolo di campione nazionale nelle varie categorie: una sorta di assimilazione del cittadino straniero, ma atleta nato e cresciuto sportivamente in Italia, agli atleti-cittadini italiani per tutto ciò che riguarda la pratica sportiva. Si tratta, come è facile intuire, di questioni estremamente rilevanti, che implicano scelte coraggiose, da affrontare nella consapevolezza che lo sport, oggi più che mai, rappresenta uno dei principali strumenti in grado di favorire l'integrazione sociale e culturale¹⁵.

Come già detto, la legge n. 12/2016 non affronta alcuno di questi aspetti e sotto tale profilo il bicchiere si presenta decisamente mezzo vuoto. Tuttavia, nella misura in cui le lacune della legge n. 12/2016 che si è cercato di illustrare, forniscono lo spunto per rilanciare il dibattito sui temi da ultimo ricordati, allora, quantomeno in prospettiva, il bicchiere può anche apparire mezzo pieno.

Abstract

This paper analyses the recent Italian law dated 20 January 2016, No. 12 concerning the measures to promote social integration of foreign children (aged less than 18 years) residing in Italy through admission in sports clubs. The author analyses the basic provisions of the new law in the wider framework of the Italian discipline of sporting activities with its own peculiarities, namely the dichotomy between professional sport and amatorial sport and the right of a national federation to allow the

¹⁵ Sul punto v. M.A. TAILMOUN, M. VALERI, I. TESHAYE, *Campioni d'Italia? Le seconde generazioni e lo sport*, Roma, 2014.

transfer of athletes only after a very long period of time. The author underlines the importance of the new law to promote social integration of foreign children through sport, but underlines that the main problems to be solved arise not only from the rules governing the membership to a given federation, but also from the rules governing the possibility to field foreign players.

Keywords: sport; social integration; foreign children.

